

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Pavia - ordinanza del 23.07.2018 – G.I. Dr Arcudi Luciano

Sospensione della provvisoria esecuzione – Indeterminatezza della c.m.s.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo veniva eccepita la indeterminatezza della c.m.s. ed il Tribunale, nell'ordinanza in commento, ha rilevato come *“dall'esame del contratto di apertura di conto corrente non si evince, effettivamente, quale fosse la concordata base di calcolo per l'applicazione di tale commissione”*.

Pertanto, poiché *“negli estratti conto risulta l'applicazione di una commissione di massimo scoperto, che, in difetto di altre specificazioni da parte della convenuta opposta (che non ha preso posizione alcuna su tale specifica eccezione), deve ritenersi avvenuta – quanto meno nel periodo precedente all'adeguamento dell'anno 2009 – sulla base della citata clausola che non specificava la relativa base di calcolo”*, il Tribunale ne ha concluso che *“quanto sopra non consente di svolgere una prognosi di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e, per ciò stesso, giustifica la sospensione della provvisoria esecuzione dello stesso, senza dover scendere nel merito delle ulteriori eccezioni e questioni prospettate”*.

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.252540 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it



TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
(Proc. R.G.N. /2017)

Il Giudice Dott. Luciano Arcudi,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.6.2018,

RILEVATO CHE:

- si tratta, nella specie, di pretesa azionata dalla banca convenuta in via monitoria e, pertanto, è quest'ultima, in questa sede di opposizione, ad assumere la posizione processuale di attrice (in senso sostanziale), come tale onerata ad allegare e provare i fatti costitutivi del diritto e, dunque, del credito vantato;
- trattandosi di credito in parte costituito da saldo passivo di conto corrente bancario, l'onere di cui sopra – che può essere assolto anche attraverso il puntuale richiamo ai documenti prodotti in causa, quali estratti conto in forma completa e documentazione contrattuale concernente i fidi concessi - si sostanzia, principalmente, nell'allegazione e prova dell'esistenza di uno o più affidamenti (anche solo "di fatto"), delle loro condizioni, del loro utilizzo da parte del cliente e, quindi, dalla loro revoca, con chiusura del conto ed obbligo del cliente stesso di corrispondere quanto risulta come saldo passivo (nella specie, l'opponente aveva evidenziato, nell'atto di citazione, il difetto di produzione dei contratti scritti di affidamento, ma la convenuta opposta, con la memoria autorizzata del 15.5.2018, ha dichiaratamente prodotto "tutti" i fidi concessi);
- l'opponente ha eccepito tra l'altro la nullità per indeterminatezza di una "commissione di massimo scoperto", posto che la clausola del contratto di conto corrente che la prevede si limita ad indicare la periodicità di applicazione (trimestrale) e l'aliquota, senza alcuna precisazione sulla base di calcolo;
- dall'esame del contratto di apertura di conto corrente non si evince, effettivamente, quale fosse la concordata base di calcolo per l'applicazione di



tale commissione (base di calcolo che risulta invece esplicitata in alcuni dei fidi concessi nell'anno 2009);

- negli estratti conto risulta l'applicazione di una commissione di massimo scoperto, che, in difetto di altre specificazioni da parte della convenuta opposta (che non ha preso posizione alcuna su tale specifica eccezione), deve ritenersi avvenuta - quanto meno nel periodo precedente all'adeguamento dell'anno 2009 - sulla base della citata clausola che non specificava la relativa base di calcolo;
- quanto sopra non consente di svolgere una prognosi di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, e, per ciò stesso, giustifica la sospensione della provvisoria esecuzione dello stesso, senza dover scendere nel merito delle ulteriori eccezioni e questioni prospettate;
- deve pertanto essere sospesa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
- rilevato che l'azione esercitata rientra tra le materie per le quali è prescritto, a pena di improcedibilità della domanda, l'esperimento del preventivo procedimento di mediazione e che questo non è stato avviato;

P.Q.M.

sospende la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;

assegna il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia la causa al 23.1.2019 alle ore 10.30 per la verifica dell'adempimento di cui sopra e del suo esito, salvi i diritti di prima udienza.

Si comunichi.

Pavia, 23 luglio 2018.

Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi

